

**STATUTO-REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE
PER GLI AFFARI ECONOMICI**

Art. 1 - Costituzione

È istituito in data
il Consiglio per gli Affari Economici (C. P. AA. EE.) nella Parrocchia
..... ,
a norma del c. 537 del Codice di Diritto Canonico.

Art. 2 - Scopo

Scopo del C. P. AA. EE. è quello di aiutare il Parroco nella gestione amministrativa della parrocchia, con parere consultivo, che il Parroco è tenuto ad ascoltare, ferma restando la legale rappresentanza della parrocchia che in tutti i negozi giuridici spetta al Parroco, il quale è amministratore di tutti i beni parrocchiali a norma del c. 532 del CDC.

Pertanto è compito del C. P. AA. EE:

- predisporre i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, da presentare in Curia per la relativa approvazione;
- tenere in regola i registri di cassa delle entrate e delle uscite con la relativa documentazione;
- esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione secondo quanto stabilito dalle apposite norme emanate dal Vescovo e predisporre la necessaria documentazione per ottenere le autorizzazioni;
- curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito di relativi atti e documenti presso l'Ufficio amministrativo diocesano (c.1284 § 2, 9°) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali;
- esaminare ed esprimere parere sulle variazioni del Bilancio preventivo della parrocchia approvato dalla Curia.

Art. 3 - Membri

Il C. P. AA. EE. è costituito dal Parroco, che di diritto ne è il Presidente, dal Vicario Parrocchiale, dal Diacono e da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti fra i fedeli laici eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nell'attività parrocchiale e, possibilmente, esperti in economia e nel diritto civile. Essi sono proposti dal Parroco e approvati dal Vescovo. Non possono essere membri del C. P. AA. EE. i congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o affinità (c. 492 § 3).

Art. 4 - Limiti e responsabilità

Tutti i Membri del C. P. AA. EE. “sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto” (c. 1282) e li svolgono a titolo di volontariato, quindi gratuito, salvo il diritto all'eventuale rimborso di particolari spese affrontate per la parrocchia.

Art. 5 - Durata

I Membri del C. P. AA. EE. durano in carica un quinquennio, con la possibilità di conferme (can. 492 § 2), a giudizio del Parroco col consenso del Vescovo. Dopo due assenze senza giustificato motivo decadono dall'incarico.

Art. 6 - Presidente

Spetta al Parroco quale Presidente:

- a. convocare il C. P. AA. EE.;
- b. stabilire l'Ordine del Giorno di ciascuna riunione;
- c. presiedere le riunioni.

Art. 7 - Segretario

Il Parroco nomina fra i membri del Consiglio il Segretario che dovrà inviare gli avvisi di convocazione, redigere i verbali delle riunioni in apposito registro formato protocollo; custodire i documenti che gli vengono affidati; collaborare con il Cassiere per la tenuta dell'archivio e la compilazione dell'inventario dei beni parrocchiali.

Art. 8 - Cassiere

Il Parroco nomina tra i membri del Consiglio il Cassiere che dovrà tenere in ordine e sempre aggiornato il registro delle entrate e delle uscite con la relativa documentazione; preparare i bilanci, preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio; compilare e aggiornare, con l'aiuto del Segretario, l'inventario dei beni mobili e immobili della parrocchia.

Art. 9 - Bilanci e comunità parrocchiale

L'esercizio finanziario della Parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I bilanci, preventivo e consuntivo, presentati dal Cassiere, dovranno essere approvati dal Consiglio e presentati in Curia, firmati dal Parroco, dal Segretario e dal Cassiere, entro il 31 marzo per la relativa approvazione (c. 1287 § 1). Una volta approvati saranno portati a conoscenza del Consiglio pastorale parrocchiale e, nei modi ritenuti più opportuni, anche di tutta la comunità insieme al rendiconto analitico dell'utilizzazione delle offerte fatte dai fedeli (c. 1287 § 2).

Art. 10 - Sedute

Il Consiglio di solito si riunirà almeno tre volte l'anno, e ogni volta che il Parroco dovesse giudicare necessaria la sua convocazione.

Art. 11 - Vacanza di seggi nel Consiglio

Nei casi di morte, dimissioni, revoca, per gravi e documentati motivi, sentito il Vescovo, o permanente invalidità di uno o più membri del C. P. AA. EE., il Parroco provvede entro quindici giorni a nominare i sostituti da sottoporre all'approvazione del Vescovo. I Consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere riconfermati.

Art. 12 - Validità delle sedute e verbalizzazione

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri. I verbali del Consiglio redatti in

apposito registro, debbono essere approvati nella seduta successiva ed essere sottoscritti dal Parroco e dal Segretario. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale tutte le osservazioni che ritiene opportuno fare.

Art. 13 - Depositi

La parrocchia deve accendere un conto corrente bancario o postale intestato alla stessa, sul quale devono transitare, esclusivamente, le operazioni concernenti il Bilancio parrocchiale. Su tale conto ha potere di firma il Parroco. Non possono assolutamente essere accesi conti o depositi intestati a persone fisiche.

Art. 14 - Modifiche e rinvio alle norme generali

È compito del Vescovo apportare modifiche al presente Statuto qualora lo riterrà necessario o per adeguarlo ad eventuali nuove norme della CEI. Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del Diritto canonico.

Ugento, 19 marzo 2005

Solennità di San Giuseppe

IL CANCELLIERE

Sac. Agostino Bagnato

IL VESCOVO

+ Vito De Grisantis